



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Polizia Locale

RESPONSABILE: Desogus Giorgio

ORDINANZA N. 88

in data 28/04/2026

OGGETTO:

Interdizione temporanea della circolazione stradale in un tratto di via San Giuseppe Calasanzio per scarico materiale edile con sosta autoveicolo ad uso speciale su carreggiata - 29 aprile 2026, dalle ore 8,30 alle ore 13,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta presentata in data 27 aprile 2026 da Secci Marco, e registrata con il numero 20522 del Protocollo Generale, tesa a ottenere per il giorno 29 aprile 2026 l'interdizione temporanea del traffico in via San Giuseppe Calasanzio, onde effettuare scarico materiale edile da abitazione sita in prossimità dell'intersezione con via Sant'Agostino, di cui alla pratica SUAPEE avente codice univoco 977500/2026;

Preso atto che la via San Giuseppe Calasanzio è strada disciplinata a senso unico di marcia senza marciapiedi;

Ritenuto opportuno per ragioni di sicurezza stradale dar corso al provvedimento richiesto;

Visti l'articolo 5 comma 3, gli articoli 6, 7, 20, 21, 38, 39, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo numero 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, e il Regolamento di Esecuzione approvato con il Decreto Presidente della Repubblica numero 495 del 1992;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 12/2023;

ORDINA

il giorno 29 aprile 2026, e comunque fino al termine dei lavori e alla messa in sicurezza, nella via San Giuseppe Calasanzio, nel tratto compreso tra l'intersezione con via San Lorenzo e via Sant'Agostino il divieto di transito e di sosta ambo i lati;

DEMANDA

- al sig. Secci Marco e alla Impresa incaricata l'obbligo di posizionare la segnaletica stradale sopra indicata nonché di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area interessata, e consentire il transito regolare ai pedoni;
- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale, di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

AVVERTE

- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.
- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
 - entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni, per la segnaletica;
 - entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;
 - oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale;
- notificata al richiedente nei modi consentiti dalla Legge;
- trasmessa al Comando Polizia Locale in sede e alla Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza e all'Ufficio Tecnico comunale per conoscenza;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Maggiore Giorgio Desogus